

MANUEL J. ARROBA CONDE

CONVINCIMENTO, CERTEZZA E MOTIVAZIONE:
L'ESPERIENZA CANONICA

*Iudicantem oportet cuncta rimari
Primo semper omnia inquire
Postea caritativam proferte sententiam*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'obbligo di motivazione: *cuncta rimari*. – 3. Certezza morale: *Omnia inquire*. – 4. Libero convincimento: *ut cum iustitia et caritate diffiniatis*. – 5. Il principio del *favor veritatis*.

1. *Premessa*

Il legame tra l'intimo convincimento, il fondamento delle pronunce penali al di là di ogni ragionevole dubbio, e l'obbligo di motivazione, con i problemi annessi a ognuno di tali concetti, è ricondotto nel dibattito dell'odierna penalistica all'ambito delle garanzie contro il rischio di un esercizio arbitrario del potere giudiziale, deprecabile in qualsiasi tipo di controversia, ma specialmente nei processi penali.

Tale impostazione è del tutto ovvia se ognuno dei riferiti principi viene inteso nel significato abitualmente attribuito a ciascuno: l'intimo convincimento come un argine contro il sistema di prove legali e una risorsa necessaria per armonizzare il bisogno di giudicare secondo coscienza, ma anche secondo le allegazioni e le prove addotte; il superamento del ragionevole dubbio come la soglia obbligata e, al contempo, sufficiente, per verificare l'esistenza dei presupposti della decisione; la motivazione, infine, come la manifestazione dell'iter logico seguito dal giudice, per consentire ai destinatari una ricezione critica della sentenza.

L'apparente linearità di tale prospettiva viene infranta dall'insidiosa presenza di possibili significati alternativi in ciascuno dei tre istituti; significati non più riconducibili in modo scontato alle sospirate garanzie contro l'arbitrarietà, e che non provengono tanto da proposte teoriche (sebbene queste non manchino), quanto da interpretazioni della prassi forense. Così, l'intimo convincimento, anziché freno contro astratte geometrie nel valutare le prove, si ritiene principio esteso fino alla totale assenza di criteri argomentativi cogenti, col rischio che il giudicante rimanga preda di sue incontrollate persuasioni emotive. Il superamento di ogni ragionevole

dubbio è oggetto di rilettura che lo vede come mero principio di *moral confort* del giudice, poco attinente quindi con la verifica oggettiva dei fatti. Infine, l'obbligo di motivare potrebbe ridursi all'obiettivo di giustificare soltanto "ex post" la decisione, ponendo così seri interrogativi sulla sua pur apparente razionalità logica.

Una visione più allargata dei problemi annessi ai concetti oggetto di studio pone di fronte a elementi da sempre ritenuti in tensione, che ineriscono alla finalità del processo e, di conseguenza, alle sue principali caratteristiche. Tra gli elementi in tensione hanno speciale rilievo la relazione tra la natura cognitiva e imperativa del potere e dell'attività giudiziale; i vincoli tra giustizia del processo e giustizia della decisione; il rapporto tra la responsabilità morale (personale) e giuridica (pubblica) nel decidere, con l'annessa distinzione tra scienza privata e prove acquisite; la logica del ragionamento valutativo e le interferenze soggettive; ecc.

Nel riferire sul punto l'esperienza canonica è d'obbligo limitarsi a pochi richiami sintetici che, alla luce dell'evoluzione storica, consentano di inserirla nel dibattito attuale sull'interpretazione dei tre istituti e di valutare così se si possano attendere dalla canonistica odierna contributi culturali utili a progredire in un condiviso senso della giuridicità nell'amministrazione della giustizia penale¹. Tale obiettivo induce a trattare separatamente ognuno dei tre concetti, ma suggerisce di invertire l'ordine, partendo dall'obbligo di motivazione, alla luce del quale è più agevole esaminare il significato che hanno il libero convincimento e la certezza morale; detto percorso permette di riportare i vincoli tra i tre concetti a un'istanza integrale di fondo, il *favor veritatis*, che nella prospettiva canonica è irrinunciabile.

2. *L'obbligo di motivazione: cuncta rimari*

Rispetto all'obbligo di motivare la sentenza è necessario riferirsi a un equivoco storico, largamente diffuso. Uno studio insufficiente delle fonti ha indotto a ritenere per molto tempo che, fino alla prima codificazione del 1917, non fosse obbligatorio motivare le sentenze canoniche; anzi, che sia persino responsabilità del diritto canonico, contro quanto sarebbe stato l'orientamento nel diritto romano, se gli ordinamenti secolari precedenti all'epoca moderna, non solo non obbligavano a motivare le sentenze, ma in certi casi lo vietassero per impedire le impugnazioni.

L'equivoco, come dimostrato efficacemente², viene soprattutto da un'eccessiva

¹ Sulla ricchezza dell'interscambio culturale di un passato non lontano, cf. M. NACCI, *La cultura giuridica del diritto canonico: il "laboratorio" degli anni trenta del novecento in Italia*, in *Apolinaris* LXXXV, 2012, 73-147.

² Sul travisamento di fonti romane e canoniche rimando all'eccellente studio di J. LLOBELL, *Historia de la motivación de la sentencia canónica*, Zaragoza, 1985.

polarizzazione degli autori nella decretale *Sicut nobis* di Innocenzo III³, in gran parte travisata sin dal secolo XIII dalla dottrina classica dei canonisti⁴ e anche dai civilisti⁵. Per risolvere l'equivoco bisogna ricordare la distinzione tra l'esistenza di una norma che imponga l'obbligo di motivare e le conseguenze annesse a detto obbligo; può essere obbligatorio motivare le sentenze senza che siano previste conseguenze sulla sentenza e sul giudice in caso di mancato adempimento.

Ed è proprio questo il caso della decretale *Sicut nobis* di Innocenzo III. Oltre ad essere solo una tra le varie decretali dello stesso Papa che sarebbero significative in tema di motivazione, il suo contenuto preciso non fu quello di dichiarare non obbligatoria la motivazione ma di riaffermare, rispondendo alla domanda di un vescovo⁶, la presunzione di legittimità nel procedere dell'autorità giudiziale anche quando non si conoscano i motivi della sua decisione. Al tempo stesso, nella sua risposta, il Papa dichiara legittima la consuetudine contraria ad indicare tutti i motivi sui quali si fonda una sentenza. Se sul punto si chiese una risposta al Pontefice si deve ritenere che il Vescovo, autore della domanda, era consapevole dell'esistenza di una norma che rendeva obbligatoria, non solo la motivazione, ma una motivazione completa⁷.

Innocenzo IV deroga le disposizioni della *Sicut Nobis* con la decretale *Quum medicinalis*, che riguarda le cause di scomunica⁸. Secondo quanto avvertito, la deroga non ha per oggetto introdurre l'obbligo di motivare, che già esisteva, ma solo la possibilità di adempierlo nel modo incompleto permesso da Innocenzo III. A fondamento dell'obbligo di fornire al destinatario una motivazione completa, il Papa adduce la natura medicinale e non mortale della scomunica, circostanza per la quale il giudice deve provvedere con maggior cura a manifestare tutto ciò che il destinatario deve correggere o emendare⁹. Nella Decretale si rinforza l'obbligo di provvedere a una motivazione completa, indicando che la motivazione deve essere comunicata alle parti nello stesso scritto della sentenza¹⁰ e stabilendo una sanzione

³ X, II, XXVII, c. 16.

⁴ Llobell (*Historia*, 18) attribuisce all'opera di A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, II, Macerata 1760, che raccoglie sul punto l'opinione parziale del card. Ostiense nel suo commento alle Decretali, l'origine di una serie di errori acriticamente ripetuti dai canonisti dell'epoca.

⁵ Cf. T. SAUVEL, *Histoire du jugement motivé*, in *Revue du Droit Public*, LXXI, 1951, 16.

⁶ Interpellato sul valore di testimoni che, assicurando l'esistenza di sentenza assolutoria dell'imputato, riconoscevano di non sapere i motivi per i quali il giudice aveva risolto in tal modo, il Papa stabiliva che essendoci sentenza, non è rilevante conoscere o ignorare i motivi che mossero il giudice ad emetterla, cf. J. Llobell, *Historia*, 117-119.

⁷ Nella sua risposta Innocenzo III fa espressa menzione dell'estensione (*in plerisque locis*) della consuetudine "*quod omnia, quae iudicem movent, non exprimentur in sententiis proferendis*".

⁸ VI, V, XI, c. 1.

⁹ "*Caute provideat iudex ecclesiasticus ut in ea ferenda ostendat se prosequi quod corrigentis fuerit et medentis*".

¹⁰ La motivazione della decisione non si intendeva inizialmente come parte integrante del te-

sia per il giudice inadempiente sia per la sua sentenza¹¹.

Si deve avvertire che il capitolo *Quum medicinalis* è un passo del Primo Concilio di Lione, dove si attribuisce natura medicinale a tutta l'attività giudiziale¹²; ciò significa che è necessaria una motivazione completa per ogni sentenza canonica e, senz'altro, per quelle con cui vengono imposte le altre sanzioni medicinali: l'interdetto e la sospensione. Dalla fonte conciliare e papale si evince che possa rimanere non raggiungibile la finalità medicinale di una sentenza di scomunica se la motivazione non è completa, e che per garantire detta finalità si debbano impiegare misure coercitive come quelle indicate, diminuendo così indirettamente la presunzione di legittimità nel procedere dei giudici che emanino sentenze non contenenti motivazioni complete. Senza emarginare l'importanza rispetto ad altri obiettivi¹³, il venir meno alla completezza della motivazione nelle cause penali non si riteneva solo un problema processuale ma sostanziale, cioè una deviazione dall'obiettivo di emendamento che caratterizza la pena canonica¹⁴.

In simile contesto può stupire che la quasi totalità dei canonisti classici abbia ritenuto inesistente l'obbligo di motivare le sentenze, ispirandosi a catena in un commento dell'Ostiense alla *Sicut nobis* dove chiamava fatuo il giudice che nella sentenza esprimeva le ragioni¹⁵. In realtà lo stesso Ostiense in un'altra sua opera, meno utilizzata, la *Summa Aurea*, indica una quantità rilevante di eccezioni alla non obbligatorietà della motivazione; tra queste si annoverano le sentenze di scomunica e quelle in cui la persona non abbia riconosciuto la sua colpa¹⁶. In realtà le collezioni giurisprudenziali dimostrano che la prassi dell'attività giudiziaria canonica era motivare le sentenze. Né poteva essere altrimenti attese le fonti a cui si ispirano le pur scarse disposizioni normative espresse. Oltre al valore simbolico che possiedono alcuni testi della Scrittura in cui compare Dio come giudice supremo, che motiva le sue decisioni, le fonti dei testi normativi si ispirano a omelie di Papi e di Santi Padri in cui si sottolinea lo stretto legame tra finalità medicinale della pena

sto della sentenza, ma come la consegna alle parti, al momento di dettare il dispositivo, dei documenti sui quali la pronuncia si fondava.

¹¹ Per il giudice la Decretale prevedeva pene severe di sospensione riservate al Sommo Pontefice.

¹² Cf. J. D. MANSI (Cur.), *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Graz, 1961, vol. 23, coll. 633-686. Sul punto cf. J. LLOBELL, *Historia*, 130-133.

¹³ Come per esempio recuperare l'infamia arrecata da una sentenza fondata su falsi motivi.

¹⁴ Il fondamento della motivazione risiede nel carattere terapeutico, pedagogico e preventivo delle sentenze quali atti di potestà che incidono su beni appartenenti ai destinatari e alla comunità.

¹⁵ "*Immo et fatuum est exprimere atque periculosum*", HENRICUS A SEGUSIA, *Summa*, Lyon 1537, *In Decretales commentaria*, Venetiis, 1581, cap. XVI, p. 162, nn. 3-4; F. ROBERTI, *De processibus*, II, Roma, 1926, 185, dove si ricorda che per alcuni autori non si deve motivare la sentenza perché in tal modo *se exponit reprehensionibus litigantium*.

¹⁶ Cf. HENRICUS A SEGUSIA, *Summa*, Lyon, 1537, 122; sono le eccezioni quinta e quindicesima. Sul punto cf. J. LLOBELL, *Historia*, 146-149.

e motivazione della sua imposizione.

L'obbligo di motivare la sentenza, raccolto al can. 1874 CIC 1917, con l'eccezione delle sentenze emesse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, fu commentato dalla dottrina, sull'esempio dei commentatori dei moderni codici di procedura secolari, richiamandosi all'esigenza di razionalità logica che deve esprimere e caratterizzare la sentenza, intesa come atto dell'intelletto e della volontà, dove la *potestas* del giudice non può che fondarsi su motivi ragionevoli¹⁷. Il can. 1611 CIC 1983 ha esteso l'obbligo di motivazione a tutte le sentenze, ribadendo la loro nullità in caso di mancanza di motivazione.

Vi è una parte della moderna dottrina che, rispetto all'obbligo di motivazione, propone di arricchire il ruolo centrale della razionalità logica, il cui iter deve esser comunicato alle parti, con il concetto di razionalità dialogica¹⁸. Si tratterebbe di un ulteriore passo che consentirebbe di non limitarsi a comunicare la razionalità intrinseca della decisione, proponendosi anche di manifestare, in modo comprensibile, che la decisione è un risultato ottenuto secondo i dettami di una razionalità comunicativa che non si spezza con la conclusione del processo. Non basta la sola razionalità logica, astratta e individuale, che può non garantire altro che la comprensione della decisione come atto di *imperium*¹⁹, né può escludere che la motivazione sia mero esercizio di giustificazione *ex post*. La razionalità dialogica include il porsi in una prospettiva integrale per manifestare come sia stata acquisita e vagliata la totalità di quanto raccolto come prova.

Nei processi penali la razionalità dialogica è un concetto che esige di mantenere il rigore sull'analisi e la valutazione dei fatti del passato; ma la dialogicità, in senso sostanziale, obbliga a ritenere anche come elemento significativo il futuro del destinatario della decisione, dimostrando le ragioni per cui i provvedimenti adottati nei suoi confronti siano un progetto di bene al quale egli possa aderire per assenso libero, giustificando in che modo detti provvedimenti valorizzano la condizione,

¹⁷ Cf. M. LEGA - V. BARTOCETTI, *Commentarius in Iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, Roma, 1950, 928, n. 5; M. CONTE A CORONATA, *Compendium Iuris Canonici*, III, Torino, 1938, 302, n. 1393.

¹⁸ Sul concetto di razionalità dialogica in relazione al processo canonico si permetta il rinvio a M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma, 6a ed., specialmente ai temi 5, 16, 31, 40. Detto principio valorizza la discussione giudiziale secondo quella che fu la primitiva prassi della Rota Romana dove il giudice indicava alle parti, sotto forma di atto extragiudiziale, le motivazioni prima di decidere in modo che i destinatari, conoscendo "*rationes dubitandi ... in facto vel in iure*", potessero informare meglio il tribunale; cf. G. CABERLETTI, *La motivazione nella sentenza canonica*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa. Atti della VI Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2012, 259.

¹⁹ Cf. E. DI BERNARDO, *Il ruolo della logica nel contesto probatorio nell'accertamento dei fatti nel processo canonico*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e diritto: tra argomentazione e scoperta. Atti della V Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2011, 291-328.

sua e degli altri soggetti coinvolti, quali interlocutori, protagonisti di un discorso comune che non emargina le ragioni del più debole²⁰.

3. *Certezza morale*: Omnia inquirite

Se la prospettiva integrale della razionalità dialogica costituisce l'orizzonte più adeguato dell'obbligo di motivazione della sentenza canonica *coram partibus*, sui presupposti della decisione *coram iudice* è giusto riferirsi all'integrità di elementi da valutare razionalmente. È necessario avvertire che il concetto che esprime il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 5 legge 46/2006 modificativa del comma 1 dell'art. 533 del c.p.p. italiano) non è presente in modo specifico nel sistema penale canonico, se non come principio accostabile al concetto di certezza morale. La certezza morale è però presupposto univoco per ogni tipo di causa canonica e possiede sufficiente autonomia rispetto ai criteri previsti dagli ordinamenti secolari circa i presupposti della decisione²¹.

L'espressione *certitudo moralis* non compare negli autori né tanto meno nei testi normativi dell'epoca classica. Il primo a utilizzarla fu Tommaso Sanchez nel secolo XVII prendendola dalla Scolastica che ha come punto di riferimento la definizione di certezza di Tommaso d'Aquino: quel fermo assenso dell'intelletto ad una verità che esclude ogni timore di errore²². Per i teologi moralisti della Scolastica la certezza morale si fonda su quelle regole pratiche della vita che una persona prudente utilizza per agire correttamente in senso morale; Sanchez osserva che è impossibile pretendere certezza metafisica per emettere il giudizio e avverte della sufficienza della certezza morale²³.

Ciò non significa che nei testi normativi precedenti, il concetto di certezza morale fosse del tutto estraneo: il Decreto di Graziano ammonisce sull'impossibilità di emettere sentenza in caso di dubbio e fonda l'affermazione in due canoni che precedono alle sue parole, attribuiti uno al papa Evaristo, diretto ai vescovi di tutto il mondo, e l'altro al papa Eleuterio²⁴. Si tratta di testi relativi ai giudizi di natura penale. Nel primo si avverte che "*nullum ante veram iustamque probationem iudicare aut dampnare debemus*", con la corrispondente esortazione ad evitare precipitazioni e ad indagare diligentemente. Nel secondo si sostiene addirittura il bisogno di una "*plena inquisitione*", che spesso esige di interrogare "*frequenter*" e di evitare di arrivare alla sentenza lasciando "*aliquid prætermisum*". In tal senso si compren-

²⁰ Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e mediazione penale nel diritto canonico*, Roma, 2ª ed., 2012, 59; A. IACCARINO, *Nessuno resti escluso. La giustizia oltre i confini*, Città del Vaticano, 2013.

²¹ Cf. G. DOSSETTI, *Processo matrimoniale canonico e logica giuridica*, in *Ius*, III, 1942, 245-258.

²² Cf. C. IZZI, *La certezza morale nel giudizio canonico*, in *Decidere e giudicare nella Chiesa*, 210.

²³ Cf. T. SANCHEZ, *De Sancto matrimonii sacramento*, I, Venetiis, 1614, Lib. II disp. 45 n. 4.

²⁴ Cf. J. LLOBELL, *Historia*, 62.

de come il noto carattere secondario che il sistema canonico attribuisce a principi quali l'economia processuale, la certezza, e altri simili abbia origine antica²⁵.

La certezza morale in ambito canonico non sarebbe sufficientemente compresa se ritenuta soltanto un'esigenza dell'istituzione processuale che in ambito penale autorizzi a provvedere in difesa di interessi collettivi disgiunti dalla persona del reo. Anzi, la finalità medicinale della pena posta da Innocenzo IV a giustificazione dell'obbligo di motivare le sentenze è richiamata da Graziano a proposito della necessità di superare i dubbi prima di decidere. Graziano prende in prestito un testo di S. Agostino nel quale si avverte dell'impossibilità di escludere qualcuno dalla comunione senza avere prove certe, nonostante detta misura penale abbia solo natura medicinale e non mortale²⁶. In questo caso, quindi, la medicinalità della pena viene richiamata per non trovare in essa una ragione che possa diminuire la necessaria base oggettiva sulla quale deve riposare la decisione di imporre la sanzione. Per il superamento dei dubbi, Graziano offre altre regole interessanti, tra le quali è degna di nota quella sulla cura con cui devono essere interrogati i testi²⁷.

Alla luce di ciò, all'espressione *cuncta rimari*, da noi accostata direttamente all'attività riguardante il momento di esprimere le motivazioni, corrisponde un'altra previa, riferibile agli strumenti di acquisizione della certezza: la necessità cioè di *omnia inquisire*. Rispetto alle fonti canoniche perciò, non può dirsi facilmente che la certezza morale, con la conseguente esigenza di superare il ragionevole dubbio sui fatti da indagare, possa essere ridotta alla sola dimensione soggettiva, agli aspetti cioè di natura etica che devono ispirare la coscienza del giudice al momento di decidere, senza alcun legame con l'accertamento oggettivo dei fatti²⁸. Anzi, qualche canonista, interpretando la certezza morale come regola euristica vera, non dubita nel ritenerla un principio guida dell'intera attività giudiziale²⁹. In realtà, pur

²⁵ Merita menzione la possibilità di presentare prove fuori termine pur di evitare di condannare un innocente, A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, II, tit. XXVII, n. 55.

²⁶ C. II, q. 1, c. 18. Sulla centralità della persona nell'ordinamento canonico, cf. P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo. Atti della II Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2008.

²⁷ C. IV, q. II-III, c. 3.

²⁸ Questa è la tesi proposta da J. WHITMAN, *The origins of reasonable doubt. Theological roots of the criminal trial*, New Haven-London, 2008, ampiamente commentata da A. Dal Ri jr., R. Orlandi e M. Pifferi in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* 39, 2010, 727-761. Whitman unisce l'origine della regola all'incertezza sulla sorte dei condannati dall'Old Bailey negli anni in cui furono sospese le deportazioni in America (1783-1787); il problema della sua tesi non risiede direttamente nel considerare la regola del ragionevole dubbio come canone etico idoneo a esonerare i giurati dal dovere di condannare, ma piuttosto nel negare che il ragionevole dubbio sia anche una regola guida per l'accertamento oggettivo, sostenendo addirittura che la trasformazione della riferita regola in criterio euristico rischi di farla diventare fonte di arbitrio.

²⁹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae* IX, 1997, 418 ss.

senza confondere i piani, in ambito canonico è difficile affermare che ci possano essere scissioni tra la responsabilità morale e giuridica³⁰.

Dal principio di certezza morale inteso come esigenza di accertamento oggettivo discendono alcune caratteristiche del sistema processuale canonico. Tra queste meritano speciale menzione l'accresciuto ruolo riconosciuto all'ufficio giudicante nella raccolta delle prove e le norme sulla prova indiziaria.

I poteri probatori del giudice sono formulati al c. 1452, 2 in termini di supponenza e vincolate all'obiettivo di evitare una sentenza ingiusta. A detta norma si attribuiscono due eventuali problemi: che il giudice presti un indebito aiuto alla parte negligente, col rischio di perdere in imparzialità³¹; e che finisca per invadere l'esclusiva iniziativa di parte sulla materia del processo nelle cause contenziose³². Si può dire che la formula del codice non è felice perché, vincolando l'iniziativa inquisitoria del giudice al rischio di produrre sentenze ingiuste, unisce due cose diverse: la richiesta della prova da un lato e, dall'altro, una sorta di intuizione previa sull'esito della stessa. Il timore di sentenza ingiusta non si può interpretare in tale ottica, difficilmente armonizzabile con l'imparzialità. L'unica interpretazione plausibile è quella che vincola l'iniziativa del giudice alle altre risultanze, non a suoi pregiudizi o conoscenze private³³. In tal senso è opportuna la distinzione tra imparzialità, essenziale al giudizio, e la c.d. terzietà, concetto meno adatto al ruolo del giudice, almeno in relazione alla ricerca della verità³⁴. Tale obiettivo rende ragionevole che egli possa e debba verificare, alla luce delle prove, se le parti hanno prodotto tutti i dati conoscitivi disponibili e che possa egli stesso attivarsi se ciò non è accaduto. Sarebbe insostenibile ritenere che chi ha la responsabilità di stabilire la verità non abbia le possibilità di acquisire i dati per l'accertamento dei fatti.

³⁰ Sul punto basti riferire la proibizione posta da una decretale di Gregorio VII ai giudici, vietando loro di risolvere senza avere prove certe, anche nel caso sappiano la verità, C. XI, q. III, c. 75.

³¹ Cf. J. OCHOA, *I processi canonici in generale*, in AA.VV., *Il nuovo codice di diritto canonico*, Roma, 1983, 458-459, che ammonisce contro il rischio che il giudice diventi avvocato.

³² Per tale rischio certi autori attribuiscono valore residuale al can. 1452, cf. P. MONETA, *Le parti in causa: diritti e limiti*, in AA.VV., *La procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano, 1998, 9.

³³ Nessuna iniziativa del giudice può provenire da gratuite presunzioni di mendacità delle parti, prive di riscontri oggettivi, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008, 87.

³⁴ L'imparzialità qualifica l'essenza della funzione di giudice, ma si riferisce solo al dovere di decidere in modo uguale i casi uguali, cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Deontologia e norme processuali*, in AA.VV., *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano, 2011, 68; in tal senso non è fondato sostenere che l'imparzialità sia incompatibile con l'attribuzione al giudice di poteri istruttori autonomi. Sulla distinzione tra imparzialità e terzietà, cf. M. TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, 122. Che non sia corretto descrivere la posizione del giudice rispetto alla verità in termini di terzietà non significa che non sia imprescindibile, per la corretta dialettica processuale, la divisione rigorosa dei ruoli discorsivi che spettano al giudice e alle parti, cf. A. GENTILE, *Teoria del diritto e tecnica dell'argomentazione forense*, in *Politica del diritto XXXVIII* (2008), 461-480.

Sulla prova indiziaria o presuntiva il sistema canonico si orienta verso una visione al contempo analitica e unitaria; in effetti, sulle presunzioni giudiziali la norma canonica si esprime in termini di divieto, ma permette dedurre i fatti principali dall'accertamento di altri fatti strettamente connessi a quelli (can. 1586). Tali deduzioni non hanno valore di prova ma sono frutto della valutazione dell'insieme delle prove e, in ogni caso, non esimono dall'onere di provare i fatti principali controversi³⁵. Questa visione equilibrata corrisponde alla miglior tradizione canonica sul valore delle prove, dove al permesso riconosciuto al giudice di non assoggettare la sua mente a una sola specie di prova³⁶ corrisponde l'obbligo di non farsi travolgere da prove singolari apparentemente eclatanti³⁷.

Nello stesso solco si colloca la dottrina del Magistero sulla certezza morale; sul punto i canonisti richiamano i discorsi di Pio XII alla Rota Romana degli anni 1941 e 1942³⁸ e quello di Giovanni Paolo II dell'anno 1980³⁹. Il diverso contesto nel quale si muove ogni Pontefice spiega le accentuazioni di ciascuno: in un contesto di eccessivo formalismo giudiziale, Pio XII richiama il possibile valore sufficiente degli indizi, esortando a non esigere più del necessario; nel contesto di eccessivo soggettivismo e relativismo sulle solennità processuali, Giovanni Paolo II richiama l'esigenza di verità oggettiva nel rispetto di un sano formalismo, evitando di sopravvalutare indizi isolati. Per l'interesse che possiede per il nostro argomento conviene segnalare che Pio XII, nel suo primo discorso, qualifica come "morale" quel fermo convincimento che "escluda ogni dubbio prudente, ossia fondato su ragioni positive" ossia "la valutazione del giudice contro la quale manca un ragionevole motivo di dubbio".

Nella moderna dottrina si propone di arricchire il concetto di certezza morale, normalmente intesa come lo stato d'animo soggettivo dell'autorità giudiziale, pur fondato in dati oggettivi, come avverte la dottrina del Magistero⁴⁰. Si sostiene che tale oggettività debba risiedere, a sua volta, nell'applicare regole di valutazione oggettive sicché, fermo restando che la sentenza non deve offrire spiegazioni di natura psicologica, improprie del diritto, non è avventato ritenere inseparabili la dimensione oggettiva della certezza morale dall'idoneità della decisione ad essere convincente in coscienza per i destinatari⁴¹. Ciò esige di non emarginare nessun

³⁵ Cfr. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 490-491.

³⁶ Così stabilisce Clementino III nella Decretale *In praesentia nostra*, X, I, IX, c. 6.

³⁷ In tal senso Celestino III nella Decretale *Praeterea quum*, X, II, XX, c. 27.

³⁸ Le fonti ufficiali dei discorsi di Pio XII sono *AAS* XXIII, 1941, 424; *AAS* XXIV, 1942, 338-343.

³⁹ La fonte ufficiale del discorso di Giovanni Paolo II è *AAS* LXXII, 1980, 172-178.

⁴⁰ Cf. C. IZZI, *La certezza morale nel giudizio canonico*, 228-232. Non è possibile applicare alla sentenza canonica l'idea di rivestire solo di buone ragioni i motivi della decisione, anche quelli non fondati; cf. PH. BRETON, *Convaincre sans manipuler. Apprendre à argumenter*, Paris, 2008.

⁴¹ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e giudizio nella Chiesa*, in *Apollinaris* LXXXIV, 2011, 532; *Diritto processuale*, 524-525.

elemento presente negli atti, e di evitare di stabilire presunzioni sulla base di indizi che possano portare ad altre deduzioni diverse. In tal senso è condivisibile che la certezza morale, come la regola sul superamento del ragionevole dubbio, debba incidere anche nella tecnica motivazionale⁴². Nelle cause penali la certezza morale richiede di escludere ogni altra spiegazione ragionevole alternativa sugli indizi inerenti a tutti gli elementi da considerare.

Alla luce di quanto detto si può ritenere irrinunciabile e permanente tratto culturale del sistema canonico la convinzione secondo cui il principio sul superamento di ogni ragionevole dubbio non possa risolversi nell'adottare una soluzione che sia ragionevole al pari di altre, e che non abbia le garanzie di accertamento oggettivo che l'attività giudiziale consente meglio di altre procedure extragiudiziali. Malgrado ciò, per ragioni piuttosto funzionali e organizzative, negli ultimi anni è aumentato l'orientamento verso l'imposizione di sanzioni canoniche per via extragiudiziale. La legge canonica permette la via extragiudiziale per giuste cause ma la esclude per imporre le pene perpetue (can. 1342). La dottrina si mostra critica verso detto orientamento e richiama in ogni caso che, almeno nella valutazione dei fatti, il superiore debba seguire i criteri stabiliti nelle norme sui processi giudiziari⁴³.

4. *Libero convincimento*: ut cum iustitia et caritate diffiniatis

Alcuni canonisti intendono il libero convincimento come la dimensione soggettiva della certezza morale⁴⁴. Detta spiegazione, pur ammissibile, non consente certamente di stabilire ipotesi di contraddizioni tra la dimensione soggettiva e quella oggettiva precedentemente indicata, perché il libero convincimento, quale principio che sin da tempi remoti prevale nella valutazione delle prove, non può derogare l'obbligo di superare il ragionevole dubbio che abbia base oggettiva e che, nei casi penali, incombe sulla pluralità di elementi da esaminare.

Questo obbligato equilibrio tra gli aspetti soggettivi (libero convincimento) e quelli oggettivi (certezza morale) che costituiscono i presupposti della sentenza

⁴² Così si esprime Orlandi nel citato commento all'opera di Withman (o.c., 749); in termini simili mi ero espresso nell'articolo citato nella nota precedente (532) circa la qualità della motivazione, che ritengo consista in una saggia e accurata congiunzione tra la valutazione globale della causa e la valutazione dei mezzi di prova, applicando su ciascuno dei fatti principali e secondari emersi i criteri oggettivi di valutazione indicati dalla legge. Ho sempre richiamato tale indirizzo in tema di valutazione ma credo che ad esso si debba unire la redazione delle motivazioni in fatto, che esige di evitare ogni retaggio di giustificazione apodittica.

⁴³ Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 38 e 178-184. G. PUNTILLO, *Decreto penale extragiudiziale canonico e diritto di difesa: contributi alla comparazione con l'ordinamento italiano*, Città del Vaticano, 2010.

⁴⁴ Cf. C. IZZI, *La certezza morale*, 225.

si può ritenere dato acquisito precocemente nel diritto canonico. Basti riferirsi al sistema probatorio che si deduce dalle Decretali; alcune fanno espressa menzione della discrezionalità del giudice nel valutare le prove secondo il grado di certezza che producono nel suo animo⁴⁵; in altre si richiamano alcuni criteri oggettivi sui quali è ragionevole distinguere diversi gradi di certezza, come la fonte di cognizione dei fatti, la concordanza tra varie dichiarazioni, la prestazione o no del giuramento⁴⁶, fino alla classificazione delle prove in piene e semipiene, sempre nell'orizzonte della coscienza del giudice⁴⁷; in altre infine si ricorda che la libertà riconosciuta al giudice non lo esime dall'osservare le norme generali sulla prova e dall'attenersi esclusivamente alle prove allegate senza fare uso della sua scienza privata⁴⁸.

Da quanto detto si evince che il principio del libero convincimento, anche nel diritto canonico, deve essere posto in relazione sia con la necessità che il giudice non affidi ad altro tipo di conoscenza la propria responsabilità nel decidere, sia con il superamento del sistema di prove legali in materia di valutazione, senza mai confondere il libero convincimento con l'arbitrarietà.

Rispetto all'impossibilità che il giudice scarichi la propria responsabilità su altri già Innocenzo III dichiarò *contra legem* la consuetudine di affidare la soluzione delle controversie a persone, rivestite di saggezza giuridica, ma non investite di potestà giudiziale, non essendo possibile sostituire la sentenza con pur rispettabilissime opinioni⁴⁹. Oggi il problema si potrebbe presentare rispetto alla valutazione delle prove peritali: in ambito canonico si dispone espressamente che il giudice compia una valutazione intrinseca della perizia senza accontentarsi delle conclusioni cui sia giunto il perito, ma con l'obbligo di esprimere nella sentenza le sue valutazioni, non solo in caso di reiezione ma anche in caso di accoglimento dei risultati peritali⁵⁰.

Sulle prove legali il canonista non può che condividere le opinioni della dottrina extracanonica più attenta, alla quale non sfugge la natura antiepistemica delle regole di prova legale: in effetti, proibire o imporre in modo assoluto di tener per veri determinati fatti, è di ostacolo alla considerazione che meritano le circostanze di ogni caso⁵¹. Malgrado ciò permangono tuttora alcune tracce di prove legali, tra le quali si includono, come regole positive comuni a più sistemi, l'efficacia probatoria

⁴⁵ È il caso della Decretale di Onorio III *Quum causam*, X, II, XIX, c. 13.

⁴⁶ Così è la Decretale di Celestino III *Praeterea quum*, X, II, XX, c. 27.

⁴⁷ Llobell avverte che detta classificazione non è opera delle decretali, dimostrando anche il valore soggettivo e non tariffato della distinzione tra prove piene e semipiene, cf. J. LLOBELL, *Historia*, 66.

⁴⁸ Si vedano rispettivamente la disposizione del Concilio Meldense *Canonum statuta*, X, I, II, c. 1, e quella di Clemente V *Saepe contigit*, Clem, V, XI, c. 2.

⁴⁹ Così nella Decretale *Ad nostram audientiam*, X, I, IV, c. 3.

⁵⁰ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *La prova peritale e le problematiche processualistiche*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e volere nel diritto matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2000, 397.

⁵¹ Cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 160-167.

della confessione giudiziale⁵² e dei documenti pubblici⁵³. Non mancano alcuni casi di regole di prova legale negativa, tra le quali la più frequente è il divieto incluso nel tradizionale principio *testis unus testis nullus*⁵⁴. I tre casi indicati, uniti al divieto di ritenere veri i fatti dichiarati da una parte indotta da violenza, timore o errore (can. 1538), costituiscono le uniche prove legali esistenti nel processo giudiziale canonico.

Tali regole però non comportano vincoli assoluti. Così, i documenti pubblici fanno fede piena solo su ciò che costituisce il loro contenuto diretto e principale (can. 1541). Sulle confessioni giudiziali non si prevede in modo espresso che facciano prova piena, ma solo indirettamente, in quanto liberano dall'onere di provare il fatto confessato, tra l'altro soltanto nelle cause in cui sia in gioco un bene privato (can. 1535). Il divieto di ritenere per vero quanto detto da un unico teste prevede le eccezioni: quando si tratta di teste qualificato o quando le circostanze della persona o del caso inducano a valutare diversamente (can. 1573)⁵⁵.

Ferma restando la migliore corrispondenza del sistema di prove libere agli obiettivi ultimi del diritto canonico, la moderna canonistica propone di definire le prove libere non tanto come quelle prove per le quali la legge affida al giudice il compito di attribuire il loro valore, ma piuttosto come quelle in cui la legge si limita ad indicare i criteri che il giudice deve seguire per assolvere tale compito⁵⁶. Nonostante siano indicati in relazione alla prova testimoniale, i criteri di valutazione del can. 1572 possono essere ritenuti validi per la valutazione di ogni altra prova libera⁵⁷. Tali criteri sono la condizione di chi dichiara, la fonte e il tempo della sua conoscenza, la fermezza o coerenza intrinseca alla sua dichiarazione e la concordanza con altri risultati probatori.

Da ciò si evince la differenza tra libero convincimento e convincimento arbitrario: quest'ultimo interpreta il primo come assoluto esonero del giudice di qualsivoglia criterio o vincolo razionale nella valutazione delle prove. Che le disposizioni del can. 1572 siano regole di natura razionale e logica non significa che non siano giuridicamente vincolanti rispetto al cammino che il giudice deve seguire per for-

⁵² Sull'ordinamento civile, cf. L. P. COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2004, 305.

⁵³ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Le presunzioni nel processo: Le presunzioni legali alle prove e alla procedura*, in AA. VV., *Presunzioni e matrimonio*, Città del Vaticano, 2012, 152-157.

⁵⁴ Cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 165.

⁵⁵ Tra le circostanze della persona merita attenzione l'eventuale qualifica professionale di un teste, specialmente nelle cause in cui deve intervenire un perito d'ufficio, al punto di poter risultare la testimonianza del riferito professionista una delle circostanze che autorizzano il giudice a fare a meno della perizia (c. 1680).

⁵⁶ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 409-410.

⁵⁷ Ho avuto modo di spiegare le ragioni di ciò in altri lavori, per es., cf. M. J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, 239-243.

marsi la sua libera convinzione sui fatti di causa, da accertare nel processo⁵⁸.

Alla luce della riflessione precedente sulla storia e l'evoluzione dell'interpretazione del principio del libero convincimento nel diritto canonico, ritengo che nelle cause penali si possa considerare quale suo ambito di incidenza più pregnante quello della determinazione concreta della risposta penale da stabilire nel singolo caso, tenendo presente la pluralità di elementi coinvolti, senza emarginare la rilevanza che merita ciascuno. Ferma restando l'incidenza del libero convincimento sulla valutazione dei fatti del passato, per accertare l'esistenza del delitto, la responsabilità ineluttabile del giudice è chiamata in causa soprattutto in relazione agli elementi del futuro, a quelle ipotesi cioè in cui l'ordinamento, per raggiungere meglio gli obiettivi canonici integralmente considerati⁵⁹, affida alla discrezionalità del giudice la decisione di sostituire la pena prevista nella legge per un'altra più idonea, rendere concreta una pena che la legge stabilisce in modo indeterminato, provvedere con una penitenza anziché con una sanzione in senso stretto, o sospendere l'esecuzione della pena (cann. 1343-1344).

In tali decisioni, secondo il libero convincimento, è illuminante il Decreto di Graziano quando riporta le parole del Papa Melchiade circa l'animo con cui i giudici devono esercitare il proprio ufficio: "*Primo semper omnia inquire, ut cum iustitia et caritate diffiniatis; neminem condemnatis ante iustum et verum iudicium; nullum iudicetis suspicionis arbitrio; sed primum probate, et postea caritativam proferre sententiam, et quos vobis non vultis fieri alteri nolite facere*"⁶⁰.

5. Il principio del *favor veritatis*

I tre elementi esaminati sono rapportabili a un elemento comune che permette di cogliere integralmente la loro relazione: si tratta del principio del *favor veritatis*, ritenuto principio irrinunciabile in ogni riflessione sul diritto processuale canonico, che non può intendersi se non in rapporto al ruolo della verità come dinamica della vita ecclesiale⁶¹. La Chiesa è formata da coloro che accolgono la chiamata alla sequela di Colui che, proprio nel processo conclusosi con la sua condanna a morte, riassunse la sua missione in termini di "testimonianza della verità" (Giov. 18, 37). È quindi riduttivo intendere il tema della verità nella Chiesa in una prospettiva

⁵⁸ Cf. E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, Città del Vaticano, 2002, 162 ss.

⁵⁹ Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 60-64; l'autore propone il ristabilimento della giustizia che identifica la Chiesa come finalità integrativa di ogni tipo di sanzione canonico.

⁶⁰ C. II, q. 1, c.13.

⁶¹ Anche le norme processuali, pur possedendo uno spessore tecnico più definito, si debbono interpretare (come ogni legge canonica) in armonia con il ruolo che spetta loro nella vita e nella missione essenziale della Chiesa, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 27-33.

meramente etica, come se tutto si esaurisse nell'obbligo di dire la verità e nella proibizione di dire il falso, con le note eccezioni elaborate nei secoli per evitare altri esiti dannosi collegati alla diffusione della verità⁶². Nella comunità cristiana, conoscenza e testimonianza della verità, oltre che valori etici, sono dimensioni ecclesologiche con proiezione di portata strutturante: la Verità (con la maiuscola) è il contenuto della missione comune dei battezzati e, per tale ragione, è anche fondamento imprescindibile dei rapporti tra i fedeli, qualsiasi sia la personale condizione di ciascuno⁶³.

Sarebbe paradossale che in un sistema comunitario, così saldamente ancorato al valore della verità, un servizio delicato come quello giudiziale non fosse disegnato verso la ricostruzione veritiera dei fatti, anzi, si modulasse sul pregiudizio delle presuntivamente inevitabili distorsioni dei singoli⁶⁴ o si adegua al solo obiettivo di minimizzare gli errori. In questioni gravi, quando si richiede discernimento e conoscenza approfondita dei fatti, non è coerente con l'essenza della vita e missione della Chiesa assumere modalità di intervento irragionevolmente esposte all'errore, che escludano, o limitino in eccesso la via della corresponsabilità nella ricerca della verità, affidandosi, senza imporre eccessivi vincoli, al convincimento raggiunto da chi deve decidere. Se nella Chiesa la verità non è mero valore etico, non si deve ritenere sufficiente la sincerità dei convincimenti ma l'accuratezza con la quale si provvede alla formazione di essi⁶⁵. Così, un convincimento è veritiero quando è il risultato di un procedimento idoneo alla scoperta della verità che, di conseguenza, consente una decisione dotata di adeguata qualità⁶⁶.

⁶² Che la questione della verità nella Chiesa non si riduca a problema etico non significa sminuire la sua importanza; per il prof. Taruffo le deroghe eccezionali confermano l'esigenza che ogni sistema etico includa la verità tra i suoi valori primordiali, cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 93.

⁶³ Il fatto che la Verità (con la maiuscola) non appartenga al mondo delle cose umane come quello della giustizia e del processo (cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 82), non significa che tale fondamento ultimo non abbia incidenza nei rapporti processuali canonici, dovendosi tradurre in quella "veracità" che rende la verità "anima della giustizia" in quanto "chi è impegnato per la verità non può non rifiutare la legge del più forte che vive di menzogna", cf. BENEDETTO XVI, *Discorso ai membri del Corpo Diplomatico presso la S. Sede*, 9.1.2006, in *AAS XCVIII* (2006), 122.

⁶⁴ Da prospettiva opposta parte chi esamina le novità del CIC 1983 sul valore delle dichiarazioni delle parti, mettendo l'accento sulla loro insufficienza per la prova piena. Per una critica a tali posizioni, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Le dichiarazioni delle parti nelle cause di nullità matrimoniale*, in J. E. VILLA - C. GNAZI, *Matrimonium et Ius*, Città del Vaticano, 2006, 219-225; A. RIPA, *La novità mancata. Il valore probativo delle dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas Connubii; il contributo della giurisprudenza rotale*, Città del Vaticano, 2010.

⁶⁵ Tale accuratezza, insieme alla sincerità, è al vertice delle "virtù della verità" che reggono l'interlocuzione sociale: sul punto, cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 93-94. Sulle regole della comunicazione razionale nel pensiero di Apel e Habermas, cf. S. PETRUCCIANI, *La giustificazione della giustizia*, in R. DOTTORI (ed.), *Autonomy of Reason?*, Wien-Berlin, 2009, 317 ss.

⁶⁶ La qualità della decisione dipende dalle ragioni addotte per giustificarla, sicché il procedimento per ricavare le ragioni deve, a sua volta, avere qualità, non solo per formare la convinzione ma

È poi fuori dubbio che, per la sua portata strutturale, non sia pensabile che, nel risolvere i conflitti che affliggono alla comunità ecclesiale, possa prevalere sulla conoscenza della verità dei fatti l'obiettivo di inviare messaggi esemplari a difesa dell'istituzione⁶⁷. Se per la Chiesa è irrinunciabile la fiducia nella capacità di conoscere la verità, nel suo sistema processuale non può non assumersi che sia la corrispondenza con la realtà ciò che determina la verità o falsità degli enunciati che la descrivono⁶⁸. Non si tratta di realismo ingenuo ma critico, e in tale prospettiva ha pieno spazio il concetto di verità oggettiva. Sul punto, la sfida più insidiosa è data dalla necessità di evitare di assumere atteggiamenti di fanatismo, intriso di verità assolute (alle quali si accede per via di privilegi concessi a pochi, che si sentono autorizzati a formularle in modo apodittico). Il fanatismo è l'antagonista della ragionevolezza dei metodi di ricerca della verità⁶⁹. La verità, quale finalità del giudizio, non si esaurisce nel metodo processuale, ma dipende dai metodi che della verità si dia una conoscenza attendibile⁷⁰.

In tal senso non sono appropriati certi concetti usati per qualificare la verità che deriva dall'attività giudiziale. Da ciò l'esigenza di una retta comprensione del *favor veritatis*, concetto con il quale si indica l'indirizzo epistemico costante che deve guidare il processo nella Chiesa⁷¹; sul punto vale pena fare due puntualizzazioni. La prima è che se la verità di un enunciato si determina dall'esistenza reale dell'evento che detto enunciato evoca, la verità è una sola e non ammette gradi: varierà solo il grado di conferma, che dipenderà dalle conoscenze disponibili. Sono i metodi di acquisizione delle conoscenze, nella misura in cui incidano nella quantità e qualità dei dati, il parametro di approssimazione alla verità⁷². Quindi, non la verità in sé, ma solo la sua conoscenza può dirsi relativa.

Ora, malgrado la conoscenza della verità sia relativa nel senso detto, dipendente cioè dagli argomenti posti a giustificazione del convincimento sulla verità dei vari enunciati, tale conoscenza potrà dirsi comunque oggettiva se la giustificazione del

per fornire dati reali che, perché tali, si possono addurre come base di una certezza potenzialmente intersoggettiva, cf. M. J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 405. Sono inscindibili l'accettazione della decisione dalla sua qualità intrinseca, e non si possono confondere *sic et simpliciter* i concetti di verità e certezza, nel senso che la certezza che fonda la decisione non si può esaurire in mera convinzione soggettiva: in tal senso, cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 86, 106.

⁶⁷ Pur riconoscendo nella pena una funzione anche preventiva, l'obiettivo di esemplarità a scapito della verità è ancor meno accettabile nel processo penale, dove si richiede una procedura più attrezzata alla verifica dei fatti delittuosi, cfr. M. RIONDINO, *Giustizia*, 87, 157.

⁶⁸ Cf. A. LIVI, *Verità del pensiero. Fondamenti di Logica aletica*, Città del Vaticano, 2002.

⁶⁹ Cf. M. LYNCH, *La verità e i suoi nemici*, Milano, 2004, 34. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 78.

⁷⁰ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Prova*, 65.

⁷¹ Cf. M. J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense*, in AA.VV., *Il diritto di difesa nel processo canonico*, Città del Vaticano, 2006, 138-140.

⁷² Cf. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 82-83.

convincimento non si fonda su preferenze soggettive ma su regole oggettive vincolanti per tutti. Ciò significa che il principio di legalità del giudizio, non solo non si esaurisce nel decidere applicando la legge alla fattispecie, ma nemmeno nel mero rispetto delle forme processuali poste a garanzia del diritto di difesa; la legalità raggiunge la dimensione fattuale della controversia, la determinazione cioè dei fatti storici in base a regole idonee a esprimere il convincimento in proposizioni rappresentative della realtà e poste come base di motivazioni *in facto* controllabili⁷³.

Diciamo perciò che nel processo canonico il *favor veritatis* implica il non arrendersi all'idea di una verità reale diversa dalla verità processuale, a causa dei limiti derivanti dalle norme che condizionano l'accertamento. Se per verità si intende la corrispondenza tra gli enunciati dei fatti e la realtà non ci sono due verità. Da ciò la seconda puntualizzazione: le regole di un sistema giudiziale, e certamente quelle del sistema canonico, non provocano la scoperta di una verità diversa da quella reale. Si potrà dire piuttosto che certe regole possono avere un ruolo controepistemico, non favorire cioè la scoperta dell'unica verità⁷⁴.

Nei processi penali, l'esigenza di verità implica mantenere il rigore nell'analisi retrospettiva dei fatti sui vari elementi inerenti all'imputazione, assicurandosi in tal modo l'accertamento adeguato della colpevolezza, il rispetto dei limiti di garanzia che richiede un diritto penale del fatto e non della persona, evitando slittamenti verso esigenze punitive utili all'istituzione. Nel sistema canonico, per la centralità che in esso riveste la persona, la testimonianza della Verità di fronte al male impone ancora altro rispetto al giudizio di colpevolezza; tali ulteriori esigenze non consentono però di scindere in eccesso, nell'ambito penale, gli aspetti processuali dagli aspetti sostanziali.

La moderna dottrina, infatti, nell'offrire un'attualizzazione dell'interpretazione della potestà coattiva della Chiesa secondo il famoso canone del concilio di Trento⁷⁵, non manca di segnalare l'inscindibile unione tra giustizia e verità. Se la verità non esime dal distinguere ciò che è bene da ciò che è male, un suo annuncio efficace non può non orientarsi verso quanto favorisca l'adesione alla verità, che rende liberi, attraverso la libera scelta della persona, e non attraverso mezzi negativi la cui efficacia si esaurisca nel timore⁷⁶. Al tempo stesso, sulla base del Magistero più

⁷³ Così, la legalità non si discosta del concetto di certezza nel secondo dei significati che propone Letizia Gianformaggio, cioè "la prevedibilità dell'esito di un eventuale intervento di un organo con competenza giuridica decisionale", L. GIANFORMAGGIO, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986, 158.

⁷⁴ Questo appunto critico alle posizioni degli esponenti del formalismo è presente da tempo nelle riflessioni del prof. Taruffo sulla prova; si vedano *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975; *La prova dei fatti giuridici: nozioni generali*, Milano, 1992.

⁷⁵ Sess. XIII, *Decreto de Reformatione*, cap. I; cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 25.

⁷⁶ Cf. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa*, 108 e 157.

recente, la moderna dottrina non manca di avvertire l'insufficienza annessa alla comprensione della giustizia come *dare cuique suum*, perché simile interpretazione lascia irrisolto cosa sia quel suo da assicurare a ciascuno e ingrandisce l'idea che il male e l'ingiustizia siano realtà esterne al cuore di ogni essere umano per affrontare le quali sia sufficiente rimuovere le cause esteriori, reagendo contro gli altri. L'obiettivo di ristabilire la giustizia, quale espressione integrativa della finalità delle pene canoniche, non può disertare dall'esigenza di strutturarsi in chiavi rispondenti a una logica che confida nell'amore, alla pietà capace di sollevare il misero e alla gratuità della salvezza conseguita tramite Cristo⁷⁷.

⁷⁷ *Ib.*, 62-63.